

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di Raccolta, Trasporto e Dismissione di Rifiuti Speciali prodotti dai siti in uso a Sogei S.p.A.

1 INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. CODICI CPV	6
3. QUADRO NORMATIVO.....	6
4. OGGETTO e durata DEL servizio	8
5. Attività di Raccolta e Conferimento a Smaltimento Rifiuti Speciali	11
5.1 RITIRO E TRASPORTO DEI RIFIUTI	11
5.2 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE AL RITIRO, TRASPORTO E DISMISSIONE DEI RIFIUTI	12
6. SOPRALLUOGO PRELIMINARE	12
7. TERMINI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	13
8. CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITA'	13
9. CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE	13
10. CORRISPETTIVI	14
11. PENALI	14
ALLEGATO a - CLAUSOLE AMBIENTALI.....	16

1. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

- **CONSIP:** la società che, in qualità di stazione appaltante, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- **SOGEI:** la Società Generale di Informatica S.p.A.;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi il servizio;
- **Contratto:** il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il servizio;
- **Responsabile delle attività contrattuali:** la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali;
- **Servizio:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Società:** la società aggiudicataria del servizio.

Codice CER: Codice a sei cifre identificativo del rifiuto di cui alla decisione 2000/532/CE e s.m.i. (Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006).

Deposito Temporaneo: area e/o singole aree dell'azienda adibite come specifiche zone di raccolta dei materiali prodotti da attività/lavorazioni svolte all'interno dell'azienda stessa (nel rispetto delle condizioni previste dai punti 1-5 dell'art. 183, comma 1-bb) del D.Lgs. 152/2006), che previa caratterizzazione e trasporto dovranno essere destinati a dismissione

Etichettatura: Operazione di apposizione dell'etichetta o delle etichette previste dalla vigente normativa sul collo/contenitore/scarrabile/area deposito temporaneo rifiuti pericolosi e non;

Formulario d'identificazione dei rifiuti (FIR): documento che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione. E' emesso per ogni tipologia di rifiuto trasportato, per ogni produttore detentore e per ogni impianto di destinazione;

Gestione di rifiuti: complesso di attività svolte dal produttore dei rifiuti e da ditte specifiche autorizzate di raccolta, trasporto, smaltimento di materiale caratterizzato inizialmente come rifiuto.

Imballaggio: Il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire il loro trasporto, la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

Impianto di trattamento: luogo adibito alla Gestione di Rifiuti Speciali, pericolosi e non pericolosi, in cui sono effettuate:

- le operazioni di smaltimento previste dall'Allegato B alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006;

e che applica il trattamento adeguato ai rifiuti in aderenza alle proprie autorizzazioni ottenute dagli Enti preposti secondo i precetti degli artt. 208 ovvero 214-216 del D. Lgs 152/2006;

Macero riservato: è lo smaltimento con distruzione di supporti cartacei/plastici o magnetici contenenti dati sensibili o riservati riferiti a persone fisiche o giuridiche; il processo di distruzione deve essere attuato con specifiche garanzie tecniche e organizzative di sicurezza/privacy;

Movimentazione: trasferimento di rifiuti, dal luogo di produzione al Deposito Temporaneo, effettuato con qualsiasi mezzo esclusivamente all'interno degli edifici e delle aree di pertinenza dell'Amministrazione;

Normativa ADR: ADR è l'acronimo che individua l'“Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada”, norma che disciplina il trasporto di merci e rifiuti su strada stabilita dalla Direttiva 2008/68/CE e recepita con il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35. La normativa ADR è aggiornata sistematicamente a cadenza biennale e quindi ogni riferimento a essa s'intende fatto all'edizione in vigore;

Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (*Produttore iniziale*) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o composizione di detti rifiuti (*Nuovo Produttore*);

Raccolta/Prelievo: attività di prelievo dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; viene effettuata da ditta autorizzata per la gestione della tipologia del rifiuto ad esso affidato, con mezzo e autista a loro volta autorizzati presso l'albo dei gestori ambientali;

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Una delle operazioni di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

Rifiuto speciale pericoloso: Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolo di cui al Regolamento UE 1357/2014. È evidenziato da un “*” posto dopo il codice CER che lo individua; l'asterisco fa parte del codice CER;

Rifiuto speciale non pericoloso: rifiuto corrispondente alla definizione di cui all'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, allegati al D.M. 2 maggio 2006, comprensivo delle modifiche stabilite dalla legge 116/2014 entrate in vigore il 18/02/2016;

Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

Scheda di Consuntivo Prestazione: documento di consuntivazione sia tecnica che economica, emesso dal Fornitore, attestante, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, l'avvenuta esecuzione del servizio e/o le eventuali anomalie riscontrate e documentate nella fase di esecuzione del servizio (ad es.

quantitativi diversi o tipologie di Rifiuti Speciali diverse rispetto a quanto dichiarato dalla PA in sede di emissione della RdO;

Smaltimento: Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Una delle operazioni di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

Stoccaggio: Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/2006,

Trasporto: Trasferimento di rifiuti, in genere con passaggio su strada pubblica, effettuato in uscita dal Deposito Temporaneo verso la piattaforma di smaltimento/trattamento; viene attuato con veicoli/contenitori/autisti autorizzati in ambito ambientale e nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia.

2. CODICI CPV

I codici CPV oggetto della presente procedura di acquisto sono i seguenti:

90510000 – 5	Trattamento e smaltimento dei rifiuti
90511000 – 2	Servizi di raccolta di rifiuti
90512000 – 9	Servizi di trasporto di rifiuti
90514000 – 3	Servizi di riciclo dei rifiuti
90523000 – 9	Servizi di smaltimento di rifiuti tossici, esclusi i rifiuti radioattivi e i terreni contaminati
79921000 – 6	Servizi di imballaggio
44613000 – 8	Contenitori per rifiuti

3. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo trova, principalmente, il proprio fondamento giuridico principalmente nei seguenti riferimenti:

- Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 “Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti”;
- Decisione 2000/532/CE “Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi”;
- D.M. 28 marzo 2000 n. 182 “Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio”;
- D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale - Parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti”;
- Direttiva 2008/68/CE “Trasporto interno di merci pericolose”;
- D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 35 “Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose”;
- Nota nr. AS867 del 1 agosto 2011 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- D.M. 3 giugno 2014 n. 120 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità d’iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
- Regolamento 1357/2014/UE del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti;
- Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- D.Lgs. 19 maggio 2016 n. 83 “Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico”;
- D.lgs 116/2020 che attua le direttive UE 2018/851 sui rifiuti e 2018/852 sugli imballaggi e rifiuti degli imballaggi che ridisegna il quadro normativo italiano in materia di gestione dei rifiuti,

andando tra l'altro a modificare in maniera sostanziale la parte IV del decreto legislativo 152 del 2006, il cosiddetto Testo Unico Ambientale.

4. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha come oggetto la raccolta, il trasporto e la dismissione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti da SOGEI, presso impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento. Le sedi di SOGEI sono ubicate nel Comune di Roma, in via Mario Carucci 85 e 99 e via A. Soldati 80, ma durante la vigenza contrattuale potranno essere modificate pur confermando il Comune di Roma come area di riferimento.

Il servizio avrà durata 6 mesi dalla data di stipula del contratto.

Per ottimizzare la gestione del servizio l'impianto di conferimento dovrà essere ubicato entro la regione Lazio.

Il servizio deve essere eseguito in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche intervenute dopo la stipula del contratto da parte delle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui si svolge il servizio, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nell'espletamento del servizio, la Società non potrà accampare diritto alcuno verso la parte contraente.

Le attività in oggetto devono essere eseguite da soggetto in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006 per tutte le categorie necessarie, nonché in possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.

Per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi, l'autista deve essere munito di Certificato di Formazione Professionale ADR (c.d. "patentino ADR") ai sensi del Decreto Ministeriale del 15 maggio 1997 e s.m.i.

Inoltre, il contratto deve comprendere l'effettuazione di analisi se reputate necessarie per l'attribuzione del corretto codice CER e ogni altra operazione necessaria per lo svolgimento dello smaltimento ai sensi della normativa vigente.

I rifiuti soggetti a raccolta differenziata come ad esempio vetro e carta, R.A.E.E. devono essere trasportati a cura della Società, presso aziende specializzate per il relativo recupero secondo quanto stabilito dal D. Lgs .n. 152/2006 e s.m.

Al fine di consentire una corretta formulazione dell'offerta, a titolo puramente indicativo e non esaustivo si riportano le tipologie di rifiuto con la stima dei quantitativi annui (in Kg):

cer	descrizione	stima annua
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	25.000
15.01.02	Imballaggi in plastica	4.000
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	25.000
16.02.13*	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi (monitor)	5.000
16.02.14	Apparecchiature fuori uso	35.000
16.06.01*	Batterie al piombo	10.000
17.02.01	Legno	10.000
17.04.05	Ferro e acciaio	30.000
170409*	rifiuti metallici pericolosi	500
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 - Cavi in rame (sezione 2,0	1.500
20.01.01	Carta, cartone derivanti dalla distruzione di archivi cartacei	50.000
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati	30.000
20.03.07	Rifiuti ingombranti (mobilio)	4.000
	Totale complessivo	230.000

Si stimano nel periodo contrattuale 20 trasporti e 10 noleggi del ragno.

Oltre ai corrispettivi per codice CER dovrà essere indicato il costo unitario per trasporto e per noleggio del ragno.

Per il conferimento in discarica di tipologie di rifiuti classificati con codici CER diversi da quelli elencati nella tabella soprastante, a seguito di richiesta di SOGEI, la Società dovrà presentare apposito preventivo e, previa approvazione dello stesso, svolgere il servizio richiesto. A tal fine è previsto un massimale pari al 10% dell'importo complessivo del contratto entro il quale Sogei potrà acquistare tale servizio, concordando preventivamente il costo con il fornitore.

Il servizio, quando necessario e su richiesta di Sogei, dovrà comprendere anche la fornitura, a noleggio o acquisto, di appositi contenitori per la raccolta nei depositi temporanei in numero idoneo in funzione della quantità di rifiuti normalmente presenti e correlati alla frequenza dei ritiri. Ogni contenitore dovrà recare in chiaro apposita etichettatura che evidenzii il rifiuto per il quale viene utilizzato.

Durante il periodo contrattuale dovranno essere resi disponibili costantemente presso le sedi di Via Carucci 85 e 99 (noleggio):

- N. 3 scarrabili da almeno 18 mc per imballaggi in carta e cartone (CER 15.01.01)
- N. 2 scarrabili da almeno 18 mc per imballaggi in materiale misto (CER 15.01.06)

La frequenza di ritiro è all'incirca una volta al mese. Il numero e la tipologia potranno variare in relazione a specifica richiesta di SOGEI. Per facilitare il carico quotidiano degli addetti delle pulizie è necessario la disponibilità di apposite scale messe a disposizione dal Fornitore all'atto del nolo.

Il sito permette la possibile installazione di compattatori.

SOGEI richiede anche un servizio di distruzione di documenti (macero riservato) e/o dati sensibili ottici o magnetici contenenti nelle loro memorie fisiche dati classificati come sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e delle altre normative vigenti in materia di protezione dei dati personali nonché delle disposizioni stabilite a riguardo dal Garante della Privacy e comunque in tutti i casi disciplinati come obbligatori dalle normative vigenti in materia (CER 20.01.01 e 20.03.01). Nell'attività specifica richiesta SOGEI, oltre il rispetto della non

miscelazione di CER diversi, preventivamente non dovrà effettuare alcuna separazione sul materiale mandato in distruzione che potrà essere consegnato nello stato originale ad es contenuto in scatole, DOX, e contenitori plastici, ecc.

La Società dovrà:

- distruggere documenti cartacei e/o supporti plastici, ottici ed elettronici di dati, prelevati presso la sede di SOGEI indicata nella RDO, raggiungendo come minimo il livello di sicurezza 4, secondo la norma DIN 66399 o equivalente;
- conferire all'impianto di Trattamento finale con divieto assoluto di avvalersi di impianti di stoccaggio intermedi.

Il servizio si intende comprensivo del costo del trasporto presso l'impianto di Trattamento finale dei rifiuti.

Il materiale stoccato presso la sede Sogei dovrà essere caricato su bilico centinato sigillato alla presenza di personale Sogei e trasportato all'impianto di distruzione dove verrà scaricato in area dedicata e video sorvegliata per essere preparato al trattamento di distruzione. Ove possibile la Società si organizzerà per evitare stoccaggi temporanei nella sede di destino dando a Sogei fattibilità di contestuale distruzione del materiale ricevuto. Si richiedono almeno due triturazioni del materiale al fine di ridurre la pezzatura del materiale al disotto dei 30 mm in direzione dimensione massima.

Referenti SOGEI saranno autorizzati a seguire l'intero processo di conferimento e distruzione dei rifiuti presso l'impianto di Trattamento finale.

Alla fine dell'attività di macero, distruzione di supporti ottici elettronici, cassette, nastri contenenti dati dovrà anche fornire appositi registrazioni di quanto distrutto.

In particolare il Fornitore dovrà presentare a SOGEI, una dichiarazione, redatta nella forma prevista dall'art. 4 del DPR 445/2000, attestante:

- l'avvenuta cancellazione/distruzione sicura dei dati sensibili nei documenti ritirati sin dall'applicazione di quanto prescritto dalle procedure operative DIN 663999 e della regola 22 dell'Allegato B al D. Lgs. 196/2003;
- la data e l'ora dell'avvenuta cancellazione/distruzione.

5. ATTIVITÀ DI RACCOLTA E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

Le attività di raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento dei rifiuti speciali comprendono:

- fornitura, nelle quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio, dei contenitori per i rifiuti e degli imballaggi per il trasporto, le cui caratteristiche tecniche sono di seguito indicate, e di tutte le attrezzature atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, comprese quelle eventualmente necessarie per il deposito temporaneo e la movimentazione dei rifiuti stessi (containers, carrelli, ecc.); in questa fase la Società deve provvedere anche alla gestione/manutenzione dei compattatori laddove presenti presso i depositi temporanei della committente;
- caricamento dei rifiuti sui mezzi e trasporto con mezzi idonei e personale formato ed autorizzato, nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose, ove previsto;
- conferimento, smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati in relazione alla specifica natura dei rifiuti stessi;
- movimentazione, sostituzione e sistemazione dei contenitori vuoti presso le zone di carico/deposito temporaneo.

Per l'esigenza di appositi contenitori, a seguito di richiesta di SOGEI, la Società dovrà presentare un preventivo per il loro noleggio/acquisto e, previa approvazione dello stesso, svolgere il servizio con successiva emissione di fattura.

5.1 RITIRO E TRASPORTO DEI RIFIUTI

La Società deve fornire attrezzature (automezzi, carrelli, transpallet, ecc.) adeguate al ritiro dei rifiuti, nel rispetto delle normative in materia ambientale, di prevenzione e sicurezza sul lavoro, provvedendone alla pulizia e alla manutenzione.

Il caricamento dei colli sugli automezzi deve essere effettuato in sicurezza in modo da evitare danni ambientali, al personale o ai mezzi nei pressi dei depositi temporanei o lungo i percorsi degli automezzi. Nell'ipotesi di spargimenti accidentali di rifiuti al momento del ritiro, la Società a proprio carico deve provvedere alla pulizia dell'area interessata con proprie attrezzature, specifici prodotti e dispositivi di contenimento, nonché con personale addestrato, al fine di evitare/minimizzare i danni all'ambiente e ripristinare le condizioni di sicurezza.

La fase di trasporto deve essere effettuata con mezzi e personale autorizzati. I mezzi utilizzati per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti speciali devono essere idonei alle tipologie e ai quantitativi dei rifiuti trasportati e mantenuti sempre in perfetto stato di pulizia, a cura del personale della Società.

La Società deve disporre di adeguati sistemi di pesatura con stampa e rilascio scontrino. Il sistema di pesatura deve consentire la registrazione in automatico del peso netto e del peso lordo del rifiuto, del numero e del tipo di contenitori; tale registrazione deve essere allegata alla prima copia del formulario di trasporto. La pesatura effettuata in contraddittorio con l'Amministrazione, avviene al momento della raccolta e caricamento dei rifiuti sugli automezzi. Ove sia prevista la pesatura a destino si procederà con una stima dei quantitativi a cui seguirà la pesatura effettiva al momento del conferimento all'impianto.

La manutenzione e la verifica periodica di taratura delle bilance utilizzate per la pesatura devono essere effettuate a norma di legge a cura e spese della Società, che è obbligato a comunicare l'avvenuta taratura

periodica mediante comunicazione scritta con copia del referto di taratura. SOGEI si riserva comunque il diritto di effettuare, a campione, una pesatura di controllo, anche presso la pesa pubblica, senza alcun preavviso.

5.2 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE AL RITIRO, TRASPORTO E DISMISSIONE DEI RIFIUTI

La Società deve:

- fornire e redigere, all'atto del ritiro di ogni tipologia di rifiuto, il formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193 D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche/integrazioni);
- restituire, entro i termini di legge, all'Amministrazione la quarta copia dei formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, firmata e timbrata dal Responsabile dell'impianto autorizzato, attestante l'avvenuto conferimento per lo smaltimento finale dei rifiuti. Detto conferimento si intende effettuato per il percorso più breve e senza soste intermedie e/o operazioni di trasbordo effettuate senza esplicita autorizzazione concessa da parte degli organi di controllo competenti;

La Società trasmette, almeno due mesi prima della scadenza di legge e senza alcun onere per SOGEI, i dati necessari alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.), per tutti i rifiuti, pericolosi e non, per i quali ha effettuato il servizio. I dati dovranno essere trasmessi su supporto informatico e dovranno comprendere le seguenti informazioni:

- codice CER;
- chilogrammi;
- luogo di produzione;
- data e numero di formulario di identificazione rifiuto;
- trasportatore e smaltitore

6. SOPRALLUOGO PRELIMINARE

A causa della specificità delle attività da effettuare sulla base dell'entità e della tipologia dei servizi previsti, dei luoghi oggetto della presente procedura e delle esigenze di SOGEI, è facoltà del concorrente richiedere, prima della risposta alla Richiesta di Offerta (RdO), il sopralluogo dei luoghi di produzione dei Rifiuti Speciali finalizzato alla determinazione puntuale delle specifiche del Servizio stesso.

Il sopralluogo potrà essere effettuato, dal 19 al 21 luglio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 17.00, previo appuntamento da concordare con i referenti Sogei.

A tal fine, dovranno essere presi contatti inviando un'email ai seguenti indirizzi: mfacchinelli@Sogei.it entro e non oltre il giorno 16/7/2021 per concordare la data del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Concorrente, una volta fissato l'appuntamento, dovrà previamente comunicare i nominativi dei soggetti che effettueranno il sopralluogo.

Il Fornitore, durante il sopralluogo, procede alla valutazione di tutti gli aspetti logistici volti alla valutazione dei costi del servizio con la ricognizione dei luoghi di raccolta dei rifiuti o di espletamento dei servizi e di tutte le altre situazioni correlate al tipo di servizio oggetto della presente procedura, assumendo tutte le informazioni necessarie a qualificare le attività nonché quantificare tempi e costi per l'erogazione dei servizi richiesti nel presente documento.

Il sopralluogo preliminare sarà effettuato nel rispetto delle modalità e dei termini disciplinati nella RDO.

A seguito di ciascun sopralluogo verrà rilasciata dalla Sogei l'attestazione di avvenuto sopralluogo (Verbale di Sopralluogo), sottoscritta dalle parti, che riassumerà tutte le evidenze emerse durante lo stesso.

7. TERMINI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Il Responsabile di SOGEI comunicherà al Fornitore, via fax o email, la richiesta di ritiro corredata da un listato contenente le tipologie e le quantità stimate dei rifiuti in deposito temporaneo o da raccogliere. Se necessario sarà effettuato su richiesta Sogei un sopralluogo congiunto per stimare, quantità, modalità di imballaggio, caricamento e trasporto, nonché stima di costi e/o ricavi specifici correlati al materiale da smaltire. Il Fornitore, entro due giorni lavorativi dalla chiamata dovrà dare conferma indicando data e ora del ritiro.

Tra le modalità operative va tenuto conto delle procedure di ingresso vigenti presso le sedi Sogei che il Fornitore è tenuto a rispettare e che saranno comunicate al Fornitore in sede di avvio del contratto.

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione delle attività di ritiro oggetto dell'Ordine verrà applicata al Fornitore una penale, secondo le modalità descritte al paragrafo 11.

SOGEI si impegna a rendere i luoghi di deposito liberi da ogni impedimento che ostacoli le attività di ritiro nei termini stabiliti; in caso contrario essa dovrà avvertire, via fax o posta elettronica certificata, il Fornitore almeno 2 (due) giorni lavorativi prima della data fissata per l'esecuzione delle attività.

Qualora tale avviso non venga dato tempestivamente il ritardo nell'esecuzione del servizio non sarà imputabile al Fornitore.

Tutti i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi devono essere prelevati dai depositi temporanei secondo il piano concordato con la Committente e/o secondo quanto previsto dalla normativa; resta inteso che la Committente potrà decidere se richiedere ulteriori ritiri.

Il Fornitore dovrà procedere alla dismissione nel tempo massimo di 7 giorni dalla richiesta.

8. CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITA'

Successivamente all'erogazione periodica (con cadenza minima mensile) o completa dei Servizi sopra descritti, il Fornitore dovrà compilare una Scheda di Consuntivo Prestazione, la quale dovrà essere inviata a mezzo PEC alla casella di posta elettronica certificata protocollosogei@pec.sogei.it entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di conclusione periodica o definitiva del servizio.

9. CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

Oggetto della verifica saranno:

- a) Il rispetto delle procedure operative per l'esecuzione delle singole attività oggetto della RDO, con particolare riferimento alle prescrizioni riguardanti il personale, materiali e le attrezzature utilizzate; verrà controllato l'utilizzo da parte del personale del Fornitore di tutte le precauzioni (DPI) previste da legge per la sicurezza, della divisa di lavoro, l'utilizzo di idonee attrezzature e delle procedure dichiarate dal Fornitore, ecc. nonché la qualità di esecuzione del servizio affidato. Ogni verifica potrà avvenire tramite ispezione effettuata in qualsiasi momento durante l'esecuzione delle prestazioni, senza alcun preavviso al Fornitore. Tutte le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con il Fornitore o con un suo rappresentante presente nel luogo. L'esito del controllo verrà riportato su di un apposito Verbale di Verifica, sottoscritto congiuntamente dai rappresentanti di SOGEI e del Fornitore. Gli esiti delle verifiche effettuate saranno considerati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l'applicazione delle penali definite dalla PA richiedente in sede di emissione della RDO, ai fini del monitoraggio dell'andamento del servizio e di certificazione dell'assenza di "non conformità" operative.
 - b) Il rilascio della quarta copia del formulario: il servizio di raccolta/carico/trasporto e conferimento a trattamento dei Rifiuti Speciali si intenderà completamente adempiuto soltanto a seguito della presentazione, da parte del Fornitore a SOGEI, della IV copia del formulario di accompagnamento rifiuti (FIR) debitamente compilata, per accettazione, dall'impianto di trattamento finale.
 - c) Il rilascio del certificato di avvenuto conferimento a Trattamento: qualora l'impianto di trattamento destinatario effettui attività di mero stoccaggio intermedio (R12-R1, D13-D14-D15 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006) il Fornitore dovrà provvedere a farsi rilasciare e a consegnare a SOGEI, un certificato di avvenuto conferimento a trattamento definitivo, rilasciato dal gestore dell'impianto di stoccaggio intermedio, contenente la dichiarazione di effettivo avvenuto conferimento a trattamento finale dei Rifiuti Speciali conferiti, con esatto riferimento ai formulari di consegna e trasporto. Il certificato di avvenuto trattamento dovrà essere redatto nella forma prevista dall'art. 47 del DPR 445/2000. In caso di mancato rilascio del certificato di avvenuto trattamento, SOGEI applicherà quanto previsto nell'art. 11.
 - d) La sottoscrizione delle Clausole ambientali di cui all'Allegato B al presente documento, relativamente ai servizi oggetto della presente procedura.
 - e) Il rilascio di dichiarazioni, redatte nella forma prevista dall'art. 47 del DPR 445/2000.
- Si specifica che gli impianti di trattamento intermedio e finale dovranno essere necessariamente quelli indicati dal Fornitore in sede di risposta alla RDO, ai fini della verifica, da parte di SOGEI, di quanto dichiarato in sede di risposta alla RDO, relativamente ai livelli di servizio offerti ed all'ubicazione dell'impianto.

10. CORRISPETTIVI

Il corrispettivo spettante al Fornitore coprirà sia i costi relativi ai servizi principali (raccolta, carico, stivaggio e trasporto fino al luogo di destinazione e gestione e conferimento), sia i servizi opzionali (fornitura di contenitori, imballaggio, movimentazione, distruzione/cancellazione dati sensibili).

Il corrispettivo sarà quantificato sulla base degli importi (€/Kg) offerti in sede di gara e commisurati alle effettive quantità consuntivate.

Per i servizi specifici accessori (noleggio, contenitori, ecc.) e per quanto non specificatamente previsto nell'offerta si rimanda all'invio di un preventivo subordinato ad approvazione.

11. PENALI

Sogei applicherà le penali, secondo le modalità previste in contratto, nei seguenti casi:

- a) in caso di esito negativo delle verifiche di cui al paragrafo 9 lettera a) per mancata consegna delle procedure operative e/o mancato rispetto delle stesse si applicherà alla Società una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo massimo contrattuale.
- b) in caso di mancato rilascio della quarta copia del formulario di accompagnamento rifiuti di cui al paragrafo 9 lettera b) si applicherà alla Società una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo massimo contrattuale.
- c) in caso di mancato rilascio del certificato di avvenuto conferimento a Trattamento di cui al paragrafo 9 lettera c) si applicherà alla Società una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo massimo contrattuale.
- d) in caso di mancata consegna dei rapporti di tarature dei sistemi di pesa e/o dei rapporti di pesatura di cui al paragrafo 5.1 si applicherà alla Società una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo massimo contrattuale.
- e) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei contenitori di cui al paragrafo 5 rispetto ai termini concordati con Sogei si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo massimo contrattuale.
- f) in caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione del servizio di ritiro dei rifiuti di cui al paragrafo 7 si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo massimo contrattuale.
- g) in caso di mancata consegna della dichiarazione di avvenuto macero riservato di cui al paragrafo 4 si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo massimo contrattuale.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale, la Sogei avrà diritto il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.

ALLEGATO A - CLAUSOLE AMBIENTALI

Il Fornitore dichiara che:

- a) ha completa conoscenza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e garantisce che i rifiuti generati dall'esecuzione delle opere di cui al presente appalto, saranno gestiti in ottemperanza ai precetti di legge stabiliti da tale Decreto;
- b) I rifiuti, di qualsiasi genere e tipo, prodotti dall'esecuzione delle attività affidate all'Appaltatore ed oggetto del presente contratto, dovranno essere sistematicamente e diligentemente raccolti ed allontanati dal luogo di lavoro, secondo i criteri indicati dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per essere conferiti esclusivamente a destinatari autorizzati;
- c) Nell'adempimento degli obblighi di cui alla voce b), il Fornitore si riconosce, *ex lege*, come produttore effettivo dei rifiuti e si dichiara adeguatamente organizzato per rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Consegnare al Responsabile di SOGEI, entro il medesimo giorno di conferimento dei rifiuti, fotocopia della prima copia del formulario (FIR);
 - Consegnare al Responsabile di SOGEI, entro 3 (tre) mesi dalla data di conferimento, fotocopia della quarta copia del formulario.
- d) Il Responsabile di SOGEI, potrà, in ogni momento, chiedere conto dei rifiuti prodotti e dei relativi conferimenti effettuati per ogni sua esigenza quali ad esempio compilazione MUD, agevolazioni ambientali AMA, ecc.;
- e) Il Fornitore si impegna a fornire al Responsabile di SOGEI, entro 5 (cinque) giorni dalla sua eventuale richiesta, ogni documentazione attestante l'osservanza delle normative sopra indicate;
- f) Previa consultazione ed accordo con il responsabile di SOGEI si potrà verificare l'opportunità di concedere la disponibilità di un'area o di un locale in uso a SOGEI da destinare a proprio "deposito temporaneo". I rifiuti prodotti da SOGEI dovranno essere posizionati nel deposito temporaneo secondo le regole previste dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, successivamente, conferiti e avviati a Trattamento, con i criteri, nei modi, nelle quantità e nei tempi previsti dal citato articolo di Legge, a cura e spese del Fornitore stesso;
- g) Il Responsabile di SOGEI potrà, in ogni momento, verificare o chiedere conto della diligente tenuta del deposito temporaneo e decidere di revocare l'uso dello stesso a suo insindacabile giudizio per proprie necessità;
- h) In qualità di produttore effettivo dei rifiuti, il Fornitore risponderà direttamente ed esclusivamente agli obblighi di legge correlati alle responsabilità di tale figura giuridica nel merito della classificazione e tracciabilità dei rifiuti nonché della diligente tenuta del deposito temporaneo;
- i) Le parti concordano che la mancata esibizione della documentazione di cui alle voci c) ed e), comprovante l'assolvimento da parte del Fornitore e dei suoi aventi causa agli obblighi previsti ex artt. 178, 183, m189, 190, 193 del D. Lgs. 152/2006, comporta la sospensione dei pagamenti da parte di SOGEI, oltre alle conseguenze già previste dalla Clausola Risolutiva del contratto;
- j) Ogni onere inerente la gestione e l'avvio a Trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività oggetto del contratto si intende integralmente compensato nei corrispettivi convenuti.